



Compagnia di San Paolo

Regolamento per le attività istituzionali

Approvato dal Consiglio Generale nell'adunanza del 12 giugno 2017

1. Articolo 1: oggetto

- 1.1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di perseguimento degli scopi statutari della Compagnia di San Paolo, con particolare riguardo ai criteri per l'assegnazione delle risorse alle attività istituzionali, alle regole inerenti alla programmazione, deliberazione, gestione e valutazione di tali attività e alle forme di pubblica informazione ad esse relative. La declinazione operativa dei criteri e dei principi ivi enunciati viene esplicitata nell'ambito del documento "Linee applicative del regolamento per le attività istituzionali della Compagnia di San Paolo" approvato dal Comitato di Gestione e comunicato al Consiglio Generale.
- 1.2. Le attività istituzionali sono soggette all'applicazione del D. Lgs. 231/2001 e successivi adeguamenti secondo il modello di controlli e prevenzione rischi adottato dalla Compagnia di San Paolo medesima.

2. Articolo 2: aree di intervento e organizzazione degli uffici

- 2.1. Ai sensi dello Statuto all'art. 3, comma 1, le aree tematiche in cui opera la Compagnia di San Paolo sono:
 - a) ricerca e istruzione;
 - b) arte, beni e attività culturali;
 - c) sanità;
 - d) politiche sociali.
- 2.2. Per ragioni di funzionalità operativa, l'organizzazione degli uffici della Compagnia di San Paolo destinati allo svolgimento della attività istituzionale può differire dall'articolazione delle aree tematiche, come definite dallo Statuto.

3. Articolo 3: programmazione delle attività

- 3.1. Nel primo anno del proprio mandato, il Consiglio Generale della Compagnia di San Paolo discute e approva il Documento programmatico pluriennale. Tale

documento determina, per il periodo di durata in carica del Consiglio Generale, le linee d'indirizzo dell'attività istituzionale; inoltre indica, ai sensi dell'art. 3 comma 1 dello Statuto, i settori rilevanti nei quali la Compagnia di San Paolo intende operare nel successivo triennio. Nel corso del mandato il Consiglio Generale può aggiornare il Documento programmatico pluriennale e, in relazione con la scadenza triennale prevista dalla legge, provvede a rivedere o confermare i settori rilevanti. Il progetto di Documento programmatico pluriennale è sottoposto all'esame del Consiglio Generale almeno un mese prima della data in cui ne è prevista l'approvazione.

- 3.2. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio Generale, in coerenza con il Documento programmatico pluriennale, ove approvato, licenzia il Documento programmatico previsionale, contenente le linee d'intervento relative all'anno solare successivo. Il termine per la presentazione del progetto di documento all'esame del Consiglio Generale è di dieci giorni prima dell'adunanza in cui ne è prevista l'approvazione.
- 3.3. Il Documento programmatico previsionale fissa l'ammontare complessivo delle risorse destinate alle attività istituzionali e provvede alla loro ripartizione tra le aree tematiche. Inoltre, esso indica le linee direttive per gli stanziamenti destinati alle aree operative, programmi e progetti speciali.
- 3.4. Nel corso dell'esercizio, il Comitato di Gestione può modificare, alla luce di motivate valutazioni, la ripartizione delle risorse destinate alle attività istituzionali. Tale variazione potrà avere luogo entro i limiti dell'ammontare complessivo deliberato, per importi non superiori al 10% in più o in meno della dotazione iniziale.
- 3.5. In vista della redazione, dell'esame e dell'approvazione del Documento programmatico previsionale per l'anno successivo, il Consiglio Generale riceve, entro il mese di luglio, una relazione da parte delle Commissioni del Consiglio Generale in ordine ai loro settori di competenza.

- 3.6. Il progetto di Documento programmatico pluriennale e di Documento programmatico previsionale sono predisposti dal Segretario Generale, coadiuvato dagli uffici. A questo fine, il Segretario Generale può operare ogni necessario approfondimento conoscitivo.
- 3.7. I Documenti di programmazione sono resi noti con modalità che ne consentano adeguata conoscenza pubblica.

4. Articolo 4: gli strumenti della attività istituzionale

4.1 Nell'ambito della attività istituzionale, la Compagnia di San Paolo opera attraverso:

a) enti strumentali, non commerciali, dotati di personalità giuridica attraverso l'azione dei quali la Compagnia di San Paolo persegue i propri scopi statutari. Il riconoscimento e la revoca della qualifica di ente strumentale sono deliberati dal Consiglio Generale su motivata proposta del Comitato di Gestione, con particolare riferimento alla *mission* e agli obiettivi dell'ente, sentiti l'ente interessato e, nei casi di partenariato, gli associati o gli altri soci fondatori. Il loro elenco è tenuto aggiornato dalla Segreteria degli Organi;

b) la partecipazione a enti senza fini di lucro, incluse imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, o strutture consortili e affini, operanti in via esclusiva nell'ambito delle aree di intervento della Compagnia di San Paolo in coerenza con le sue linee programmatiche e aventi particolare rilievo settoriale e territoriale. Il loro elenco è tenuto aggiornato dalla Segreteria degli Organi della Compagnia di San Paolo;

c) programmi e progetti speciali, anche di durata pluriennale, ciascuno rivolto al conseguimento di uno o più obiettivi tra loro coordinati, e che possono prevedere l'integrazione tra iniziative a gestione diretta, il sostegno a progetti o anche all'attività istituzionale di soggetti terzi, purché ammissibili ai sensi della legge, dello Statuto e dei regolamenti della Compagnia di San Paolo. Le linee di

intervento, le modalità di funzionamento e di valutazione di ciascun programma e progetto speciale vengono dettagliate e definite dal Comitato di Gestione sulla base delle linee generali sottoposte all'attenzione del Consiglio Generale e dallo stesso deliberate;

d) convenzioni, cioè accordi formali, in genere di durata pluriennale, definiti tra la Compagnia di San Paolo ed enti aventi elevata complessità e dimensione. Prevedono gli obiettivi dell'accordo, i flussi di erogazione da parte della Compagnia di San Paolo e la loro ripartizione nel tempo, la loro destinazione specifica, nonché i meccanismi di governo e controllo del loro impiego come della valutazione del processo e dei risultati;

e) il sostegno all'attività istituzionale (SAI) di soggetti caratterizzati da elevato rilievo scientifico, culturale o socioeconomico nel settore e nel territorio in cui operano e che offrono garanzie di continuità di azione nel tempo;

f) bandi e forme strutturate di selezione, che prevedono modalità predefinite di accesso, valutazione e selezione sulla base di requisiti determinati e resi pubblici dalla Compagnia di San Paolo;

g) erogazioni a progetti presentati da terzi. Si tratta di sostegno economico nella forma di contributi e, ove possibile e opportuno, di sostegno tecnico e organizzativo, con l'inclusione di attività di pre-progettazione e di sperimentazione. Anche singoli progetti concepiti e gestiti dalla Compagnia di San Paolo possono essere oggetto di tale forma di contributo.

4.2. La Compagnia di San Paolo con deliberazione del Comitato di Gestione può destinare parte delle risorse dedicate alle attività istituzionali a copertura, totale o parziale, dell'eventuale minor redditività derivante dagli investimenti mission related.

4.3. La Compagnia di San Paolo realizza, tramite modalità dirette o indirette, le attività di documentazione, di studio e ricerca, di formazione, di valutazione utili

alla miglior realizzazione delle proprie attività, come pure quelle di comunicazione e disseminazione dei risultati delle medesime. Il Segretario Generale è competente in merito alla utilizzazione delle risorse a tal fine destinate in sede di Documento programmatico previsionale.

5. Articolo 5: requisiti soggettivi e oggettivi per la presentazione di richieste

5.1. Lo Statuto indica tassativamente i soggetti esclusi da qualunque forma di erogazione o sovvenzione. Il Comitato di Gestione fissa i requisiti soggettivi necessari all'ammissibilità dei proponenti di iniziative e i requisiti oggettivi delle proposte medesime; tali requisiti sono indicati nel documento Linee applicative del Regolamento per le Attività istituzionali. I requisiti possono essere periodicamente rivisti.

6. Articolo 6: presentazione delle richieste di contributo e attività di selezione

6.1. Le modalità di presentazione delle domande di intervento sono definite dal Comitato di Gestione, che può delegare tale funzione al Segretario Generale, in modo da garantire la trasparenza delle condizioni di accesso e il migliore svolgimento del processo di selezione, e rese note al pubblico.

6.2. Le richieste sono trasmesse di norma alla Compagnia di San Paolo tramite il sistema ROL (Richieste Online) di presentazione online; non è generalmente richiesto invio di copie cartacee delle domande o dei materiali di accompagnamento. Programmi e progetti speciali gestiti dalla Compagnia di San Paolo possono non prevedere l'inoltro della richiesta tramite il sistema ROL di presentazione online, essendo entrambi gli strumenti caratterizzati da una rilevante componente sperimentale e da una intensa attività di co-progettazione con enti e istituzioni del territorio.

6.3. L'istruttoria sui caratteri di ammissibilità soggettiva e oggettiva delle richieste è svolta sotto la responsabilità del Segretario Generale dagli uffici della Compagnia

di San Paolo che possono avvalersi degli enti strumentali o di esperti all'uopo designati.

- 6.4. Una volta accertata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle proposte, gli uffici procedono alla loro valutazione, verificandone la congruenza rispetto alle linee programmatiche della Compagnia di San Paolo, l'interesse e la coerenza interna e la compatibilità di massima con le risorse stanziare nell'anno; procedono alla loro comparazione e, nel caso dei bandi, a stabilire una graduatoria tra di esse.
- 6.5. Gli enti suscettibili di ricevere contributi di sostegno all'attività istituzionale (SAI) sono selezionati sulla base della loro rilevanza nel settore e nel territorio in cui operano. E' facoltà del Comitato di Gestione stabilire criteri di disciplina generale dei contributi di sostegno alla attività istituzionale, in particolare con riferimento alla individuazione di tetti massimi (in valori assoluti e/o in incidenza sui settori), e regole di discontinuità e/o rotazione degli enti percettori. Tali criteri sono comunicati al Consiglio Generale.
- 6.6. Il Comitato di Gestione, nel deliberare lo stanziamento del contributo finalizzato a sostegno all'attività istituzionale può stabilire clausole condizionali, relative all'utilizzo dei fondi erogati o, più in generale, all'attività dell'ente beneficiario, il rispetto delle quali è discriminante rispetto alla concessione di eventuali contributi successivi del medesimo tipo.
- 6.7. Gli uffici riferiscono annualmente al Comitato di Gestione in merito all'opportunità del rinnovo, in toto o in parte, del contributo finalizzato a sostegno all'attività istituzionale agli enti beneficiari.

7. Articolo 7: poteri di decisione in materia di amministrazione dell'attività istituzionale

7.1. Sono di competenza del Consiglio Generale:

- a) l'approvazione delle linee generali dei programmi e dei progetti speciali nell'ambito dei documenti programmatici pluriennali e annuali su proposta del

Comitato di Gestione. Il Comitato di Gestione è invece competente rispetto alla gestione dei programmi e dei progetti speciali e ne specifica le linee di intervento e le modalità di funzionamento e di valutazione;

b) la concessione della qualifica di “ente strumentale” e l’approvazione, con apposito Atto di regolazione, dei documenti specificanti le modalità di raccordo strategico e organizzativo fra la Compagnia di San Paolo e gli enti strumentali, l’una e le altre su proposta del Comitato di Gestione. Le modalità di raccordo rispettano l’autonomia degli enti strumentali, specie con riferimento alla loro attività scientifica e culturale.

- 7.2. Ogni altro potere di decisione ai fini della amministrazione delle attività istituzionali della Compagnia di San Paolo è di competenza del Comitato di Gestione, che lo esercita in coerenza con i Documenti di programmazione.
- 7.3. Al fine di assicurare adeguato raccordo tra l’attività della Compagnia di San Paolo e quella degli enti nei quali essa abbia potere di nomina di rappresentanti o di designazione di consiglieri, o cariche equivalenti, il Comitato di Gestione definisce modalità di resoconto periodico da parte dei suddetti nominati o designati.
- 7.4. Gli uffici della Compagnia di San Paolo verificano coerenza e qualità di svolgimento, oltre ai risultati, di progetti o altre attività finanziate rispetto agli obiettivi valutati in fase di istruttoria e approvazione. Il monitoraggio avviene di norma tramite l’utilizzo di strumenti standard resi disponibili on line. Programmi e progetti speciali gestiti dalla Compagnia di San Paolo possono prevedere forme diverse di monitoraggio e l’utilizzo di strumenti dedicati.

8. Articolo 8: soggetti tecnico-scientifici e loro referenti

- 8.1. Il Consiglio Generale può nominare uno o più Comitati scientifici, definendone, con apposito regolamento e sentito il Collegio dei Revisori, la durata, le modalità di funzionamento e il compenso dei componenti. I Comitati scientifici, caratterizzati da apertura internazionale, assistono il Consiglio Generale nelle

attività di analisi e programmazione. Nel caso il Consiglio Generale istituisca più Comitati, il campo di azione di ciascuno deve essere chiaramente identificato all'atto della costituzione, al fine di evitare sovrapposizioni.

- 8.2. Il Comitato di Gestione può nominare Comitati tecnici di valutazione composti da esperti, determinandone, sentito il Collegio dei Revisori, attribuzioni, modalità di funzionamento e compensi. I Comitati tecnici assistono il Comitato di Gestione e coadiuvano il Segretario Generale e gli uffici nelle attività di definizione e di valutazione dei programmi o di specifiche iniziative. Funzioni analoghe possono essere assegnate dal Comitato di Gestione a enti o società specializzate. Ai fini della selezione dei componenti dei Comitati tecnici, il Comitato di Gestione può sentire la Commissione consigliare competente per materia.
- 8.3. Il Presidente, sentito il Collegio dei Revisori per la definizione del loro compenso, può nominare esperti con il compito di assistere gli uffici attraverso la formulazione di pareri nell'ambito delle attività istituzionali della Compagnia di San Paolo.

9. Articolo 9: circolazione dell'informazione

- 9.1. Il Segretario Generale sottopone al Comitato di Gestione con cadenza semestrale una sintetica informazione relativa alle richieste respinte.
- 9.2. Al fine di garantire al Consiglio Generale le condizioni conoscitive per l'esercizio dei suoi compiti di indirizzo, il Comitato di Gestione presenta con cadenza almeno semestrale un resoconto delle proprie deliberazioni in materia di attività istituzionale.
- 9.3. Il bilancio consuntivo della Compagnia di San Paolo è corredato da un rapporto sull'attività istituzionale realizzata nel corso dell'anno. Di tale rapporto viene data ampia diffusione.